COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 26.4.2006
COM(2006) 178 definitivo

2006/0063 (CNS)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome della Comunità europea, di una convenzione fra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia recante le modalità di partecipazione di tali Stati all'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, di una convenzione fra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia recante le modalità di partecipazione di tali Stati all'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea

(presentate dalla Commissione)

RELAZIONE

Il 18 maggio 1999 il Consiglio dell'Unione europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia, hanno concluso un Accordo con il quale questi due Stati sono stati associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen.

Ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio, del 26 ottobre 2004, che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea, i paesi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen prendono parte all'Agenzia. Talune modalità della loro partecipazione sono disciplinate in accordi separati (detti "convenzioni").

In seguito all'autorizzazione concessa alla Commissione il 7 ottobre 2004, si sono tenuti negoziati volti alla conclusione di una convenzione con la Repubblica d'Islanda e con il Regno di Norvegia. I negoziati sono giunti al termine il 18 maggio 2005 e il progetto di convenzione è stato siglato.

La convenzione riguarda le questioni seguenti: diritto di voto limitato, previsto a titolo eccezionale, dei rappresentanti della Repubblica d'Islanda e del Regno di Norvegia nel consiglio di amministrazione dell'Agenzia; contributo finanziario di questi due Paesi al bilancio dell'Agenzia; protezione e riservatezza dei dati; status giuridico dell'Agenzia nella Repubblica d'Islanda e nel Regno di Norvegia; responsabilità dell'Agenzia; riconoscimento da parte della Repubblica d'Islanda e del Regno di Norvegia della competenza della Corte di giustizia delle Comunità europee nei confronti dell'Agenzia; privilegi e immunità dell'Agenzia e del suo personale e accesso dei cittadini islandesi e norvegesi all'assunzione mediante contratto da parte del direttore esecutivo dell'Agenzia.

È acclusa alla convenzione una dichiarazione congiunta, che sottolinea che la concessione di un diritto di voto limitato alla Repubblica d'Islanda e al Regno di Norvegia, nonostante il fatto che l'Agenzia sia un organismo comunitario, non può in nessun caso essere considerarsi un precedente giuridico o politico. Tale dichiarazione sarà pubblicata sulla Gazzetta ufficiale insieme alla convenzione.

Le basi giuridiche della convenzione sono gli articoli 62, paragrafo 2, lettera a) e 66 in combinato disposto con l'articolo 300 del trattato che istituisce la Comunità europea.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome della Comunità europea, di una convenzione fra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia recante le modalità di partecipazione di tali Stati all'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, e in particolare gli articoli 62, paragrafo 2, lettera a) e l'articolo 66 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione[1],

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio, del 26 ottobre 2004, che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea, i paesi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen prendono parte all'Agenzia. Talune modalità della loro partecipazione sono disciplinate in accordi separati (detti "convenzioni").

(2) In seguito all'autorizzazione concessa alla Commissione il 7 ottobre 2004, sono stati conclusi i negoziati con la Repubblica d'Islanda e con il Regno di Norvegia per una convenzione recante le modalità di partecipazione di tali Stati all'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea.

(3) La Commissione ha presentato al Consiglio un progetto di convenzione.

(4) Con riserva della sua conclusione in una data successiva, è opportuno firmare la convenzione siglata il 18 maggio 2005,

DECIDE:

Articolo unico

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare, per conto della Comunità europea, la convenzione recante le modalità di partecipazione dell'Islanda e della Norvegia all'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere

[1] GU C […], […], pag. […].

esterne degli Stati membri dell'Unione europea, fatta salva la conclusione di detta convenzione in una data successiva.

Il testo della convenzione è accluso alla presente decisione.

Fatto a Bruxelles, […]

Per il Consiglio
Il Presidente

2006/0063 (CNS)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, di una convenzione fra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia recante le modalità di partecipazione di tali Stati all'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 62, paragrafo 2, lettera a) e l'articolo 66 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione[2],

visto il parere del Parlamento europeo[3],

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio, del 26 ottobre 2004, che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea, i paesi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen prendono parte all'Agenzia. Talune modalità della loro partecipazione sono disciplinate in accordi separati (detti "convenzioni").

(2) In seguito all'autorizzazione concessa alla Commissione il 7 ottobre 2004, sono stati conclusi i negoziati con la Repubblica d'Islanda e con il Regno di Norvegia per una convenzione recante le modalità di partecipazione di tali Stati all'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea.

(3) In conformità con la decisione .../...../CE del Consiglio del ….2006, e con riserva della sua conclusione definitiva in una data successiva, la presente convenzione è stata firmata a nome della Comunità europea il …2006.

(4) La presente convenzione deve essere conclusa,

DECIDE:

---

2 GU C […], […], pag. […].
3 GU C […], […], pag. […].

Articolo 1

La convenzione recante le modalità di partecipazione dell'Islanda e della Norvegia all'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea è approvata a nome della Comunità europea.

Il testo della convenzione è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a depositare, a nome della Comunità europea, lo strumento di approvazione a norma dell'articolo 9 della convenzione, al fine di impegnare la Comunità medesima.

Fatto a Bruxelles, […]

Per il Consiglio
Il Presidente

ALLEGATO

CONVENZIONE

fra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia recante le modalità di partecipazione di tali Stati all'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea

La Comunità europea,

rappresentata dal Consiglio dell'Unione europea,

da una parte,

e

la Repubblica d'Islanda (di seguito denominata "l'Islanda"),

e

il Regno di Norvegia (di seguito denominato "la Norvegia"),

dall'altra,

VISTO l'Accordo concluso il 18 maggio 1999 dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e con il Regno di Norvegia, con cui questi due Stati sono stati associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen (di seguito denominato "l'Accordo");

CONSIDERANDO QUANTO SEGUE:

(1) La Comunità europea, con il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio, del 26 ottobre 2004[4] (di seguito denominato "il regolamento"), ha istituito l'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (di seguito denominata "l'Agenzia");

(2) Il regolamento costituisce uno sviluppo dell'*acquis* di Schengen ai sensi dell'Accordo;

(3) Il regolamento conferma nel considerando 23 e nell'articolo 21, paragrafo 3, che i paesi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen partecipano a pieno titolo alle attività dell'Agenzia, sebbene con un diritto di voto limitato.

(4) L'Accordo non tratta le modalità dell'associazione dell'Islanda e della Norvegia alle attività dei nuovi organismi istituiti dall'Unione europea nell'ambito dell'ulteriore sviluppo dell'*acquis* di Schengen e taluni aspetti di detta associazione con l'Agenzia devono essere disciplinati in una convenzione supplementare fra le parti contraenti;

[4] GU L 349 del 25 novembre 2004, pag. 1.

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1
Il consiglio di amministrazione

L'Islanda e la Norvegia sono rappresentate presso il consiglio di amministrazione dell'Agenzia come previsto all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento.

Hanno diritto di voto:

– su decisioni relative ad attività specifiche da eseguire alle loro frontiere esterne o in prossimità di queste; le proposte per tali decisioni richiedono un voto favorevole all'adozione da parte del loro rappresentante presso il consiglio di amministrazione;

– su decisioni relative ad attività specifiche conformemente all'articolo 3 (operazioni congiunte e progetti pilota alle frontiere esterne), all'articolo 7 (gestione delle attrezzature tecniche), all'articolo 8 (sostegno agli Stati membri in circostanze che richiedono una maggiore assistenza tecnica e operativa alle frontiere esterne) e all'articolo 9, paragrafo 1, primo comma (operazioni di rimpatrio congiunte), da eseguire con risorse umane e/o con attrezzature messe a disposizione dall'Islanda e/o dalla Norvegia;

– su decisioni relative all'analisi dei rischi (sviluppo dell'analisi comune integrata dei rischi, analisi dei rischi generale e specifica) che riguardino direttamente questi paesi, conformemente all'articolo 4;

– su decisioni relative ad attività di formazione conformemente ai sensi dell'articolo 5, ad eccezione della definizione della formazione di base comune.

Articolo 2
Contributo finanziario

L'Islanda e la Norvegia contribuiscono al bilancio dell'Agenzia nella misura prevista all'articolo 12, paragrafo 1, dell'Accordo.

Articolo 3
Protezione e riservatezza dei dati

1. Ai dati personali trasmessi dall'Agenzia alle autorità islandesi e norvegesi si applica la direttiva 95/46/CE.

2. Il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati, si applica ai dati personali trasmessi dalle autorità islandesi e norvegesi all'Agenzia.

3. L'Islanda e la Norvegia, nei confronti dei documenti detenuti dall'Agenzia, rispettano le norme di riservatezza stabilite dal regolamento interno del consiglio di amministrazione.

Articolo 4
Status giuridico

L'Agenzia è dotata di personalità giuridica ai sensi del diritto islandese e norvegese e gode in Islanda e in Norvegia della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni di questi due Stati. In particolare, l'Agenzia può acquisire o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.

Articolo 5
Responsabilità

La responsabilità dell'Agenzia è disciplinata secondo quanto previsto all'articolo 19, paragrafi 1, 3 e 5, del regolamento.

Articolo 6
Corte di giustizia

L'Islanda e la Norvegia riconoscono la competenza della Corte di giustizia delle Comunità europee nei confronti dell'Agenzia, conformemente all'articolo 19, paragrafi 2 e 4, del regolamento.

Articolo 7
Privilegi e immunità

L'Islanda e la Norvegia applicano all'Agenzia e il suo personale il Protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee e le norme pertinenti adottate conformemente a detto Protocollo.

Articolo 8
Personale

1. In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), del Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, i cittadini islandesi e norvegesi che godono di pieni diritti possono essere assunti mediante contratto dal direttore esecutivo dell'Agenzia.

2. I cittadini islandesi e norvegesi, tuttavia, non possono essere nominati alle funzioni di direttore esecutivo o di vicedirettore esecutivo dell'Agenzia,

3. I cittadini islandesi e norvegesi non possono essere eletti presidente o vicepresidente del consiglio di amministrazione.

Articolo 9

Entrata in vigore

1. La presente convenzione entra in vigore un mese dopo la data in cui il Segretario generale del Consiglio, che ne è depositario, ha accertato l'adempimento di tutte le formalità previste per l'espressione del consenso delle parti della convenzione ad essere vincolate da essa, ovvero l'adempimento in loro nome di tali formalità.

2. La presente convenzione verrà applicata a titolo provvisorio a partire dal giorno successivo alla sua firma.

Articolo 10
Validità ed estinzione

1. La presente convenzione è conclusa per un periodo illimitato.

2. La presente convenzione cessa di essere in vigore sei mesi dopo la denuncia da parte dell'Islanda o della Norvegia oppure per decisione del Consiglio dell'Unione europea, ovvero qualora vi si ponga termine in altro modo conformemente alle procedure di cui agli articoli 11 e 16 dell'Accordo.

   L'accordo di cui all'articolo 17 dell'Accordo disciplina anche le conseguenze dell'estinzione della presente convenzione.

La presente convenzione, nonché la dichiarazione allegata, sono redatte in duplice copia nelle lingue ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, nederlandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

Fatto a …, addì ….. dell'anno duemilasei.

Per il Consiglio dell'Unione europea,

Per la Repubblica d'Islanda,

Per il Regno di Norvegia,

Dichiarazione congiunta, da parte della Comunità europea e dei governi della Repubblica d'Islanda e del Regno di Norvegia, relativa alla convenzione riguardante le modalità della loro partecipazione all'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea

La Comunità europea, il governo della Repubblica d'Islanda e il governo del Regno di Norvegia,

avendo concluso una convenzione riguardante le modalità di partecipazione della Repubblica d'Islanda e del Regno di Norvegia all'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea, conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio, del 26 ottobre 2004,

formulano le seguenti dichiarazioni congiunte:

Il diritto di voto previsto nella citata convenzione è giustificato dalle speciali relazioni con l'Islanda e la Norvegia, dovute all'associazione di tali Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen, come riconosciuto nel protocollo di Schengen al trattato di Amsterdam e nel progetto di trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa.

Tale diritto di voto ha carattere eccezionale e deriva dalla natura specifica della cooperazione Schengen e dalla posizione particolare dell'Islanda e della Norvegia.

Non può pertanto essere considerato un precedente giuridico o politico per nessun altro ambito di cooperazione fra le parti di detto accordo o per la partecipazione di altri paesi terzi ad altre agenzie dell'Unione.

Tale diritto di voto non può essere esercitato in nessun caso per decisioni di natura legislativa o regolamentare.